SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal 30 marzo p.v. *verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il 1998.

SOMMARIO

98A1829

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 marzo 1998, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1998, N. 4.

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera *c),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani è corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo.»;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997"».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore dell'edilizia» *sono inserite le seguenti:* «e del settore lapideo»;

al comma 4, dopo le parole: «Fondo di previdenza e credito» *sono inserite le seguenti:* «dovuto all'Istituto postelegrafonici».

All'articolo 4, i commi 1 e 2 sono soppressi.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4468):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del lavoro (TREU) il 21 gennaio 1998.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 21 gennaio 1998 con parere del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XI commissione il 26, 27, 28, 29, 30 gennaio e 9 febbraio 1998.

Relazione scritta annunciata il 10 febbraio 1998 (atto n. 4468/*A*), relatore on. SCRIVANI.

Esaminato in aula il 12, 17, 18 febbraio 1998 e approvato il 19 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3088):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 20 febbraio 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 febbraio 1998.

Esaminato dalla 11ª commissione il 26 febbraio, 10 e 11 marzo 1998.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1998 (atto n. 3088/*A*), relatore sen. TAPPARO.

Esaminato in aula il 17 marzo 1998 e approvato il 18 marzo 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicaz:ione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18. Detto testo sara ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 21 aprile 1998.

98G0100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono satti eletti il consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Saia;

Considerato che, in data 26 gennaio 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 5 marzo 1993, n, 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Saia.

Il citato amministratore, in data 26 genanio 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla crica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenure irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale, alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n, 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara).

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Gera Lario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono satti eletti il consiglio comunale di Gera Lario (Como), ed il sindaco nella persona del signor Lauro Riva;

Considerato che, per effetto della sentenza del tribunale di Como, emessa ind ata 7 genaio 1998, e divenuta irrevocabile il 6 febbraio 1998, il predetto amministratore è decaduto di diritto dalla carica ricoperta, si sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *c)* e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 5 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gera Lario (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gera Lario (Como), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Lauro Riva.

Il citato amministratore, per effetto della sentenza di condanna emessa su patteggiamento ex articoli 444 e seguenti c.p.p. del Tribunale di Como il 7 gennaio 1998, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 1998, è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *c)* e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gera Lario (Como).

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Orsara di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Orsara di Puglia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orsara di Puglia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orsara di Puglia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci membri del corpo consiliare in data 29 gennaio 1998.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Anche il sindaco, in data 27 gennaio 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Il prefetto di Foggia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39. comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 210.13.4/Gab. del 30 gennaio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orsara di Puglia (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Trecase.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trecase (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trecase (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonio Orbona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trecase (Napoli), rinnovato nelle consultaziomi elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 febbraio 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8453/Gab. EE.LL. del 26 ottobre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trecase (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonio Orabona.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio nelle Alpi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di San Gregorio nelle Alpi (Belluno), ed il sindaco nella persona della sig.ra Gabriella Bissacot;

Considerato che, in data 19 gennaio 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Gregorio nelle Alpi (Belluno), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Gabriella Bissacot.

Il citato amministratore, in data 19 gennaio 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale, alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio nelle Alpi (Belluno).

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Torricella del Pizzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Torricella del Pizzo (Cremona), ed il sindaco nella persona del sig. Guerrino Barbieri;

Considerato che, in data 28 gennaio 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Torricella del Pizzo (Cremona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torricella del Pizzo (Cremona), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Guerrino Barbieri.

Il citato amministratore, in data 28 gennaio 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torricella del Pizzo (Cremona).

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Marzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Marzano (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marzano (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ivana Dello Iacono è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marzano (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 25 febbraio 1998, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Pavia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/2193/Gab. del 26 febbraio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marzano (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ivana Dello Iacono.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Appiano Gentile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Appiano Gentile (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Appiano Gentile (Como) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Provvidenza Raimondo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Appiano Gentile (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 31 gennaio 1998, da dieci membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Como, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 271/1° settore del 4 febbraio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Appiano Gentile (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Provvidenza Raimondo.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Arnesano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arnesano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arnesano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calignano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arnesano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 febbraio 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 420/13.1/Gab. del 12 febbraio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie. ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arnesano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Calignano.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro in Amantea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di S. Pietro in Amantea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, e successivamente, sempre nella stessa giornata da altri due membri del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro in Amantea (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Vercillo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Pietro in Amantea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 febbraio 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di sette consiglieri, alla quale si aggiungono quelle rassegnate nella stessa giornata da altri due componenti del civico consesso, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 767/13.3/Gab. del 25 febbraio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionanento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro in Amantea (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Vercillo.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Giacciano con Baruchella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Giacciano con Baruchella (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giacciano con Baruchella (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonello Roccoberton è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Giacciano con Baruchella (Rovigo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 febbraio 1998, da sette membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Rovigo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 282/13.4/Gab. del 18 febbraio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giacciano con Baruchella (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonello Roccoberton.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2263

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 1998.

Modalità di esecuzione dei versamenti unitari effettuati ai concessionari della riscossione mediante assegni circolari e carte Pagobancomat dai titolari di conto fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonché la modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il capo III del predetto decreto legislativo che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17;

Viste le disposizioni contenute nella sezione II del citato capo III, che regola il periodo transitorio, e, in particolare, l'art. 24, comma 7, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro delle finanze per stabilire le modalità di esecuzione dei versamenti unitari al concessionario mediante sistemi diversi dal contante;

Ritenute attualmente sussistenti le condizioni per consentire l'effettuazione dei suddetti versamenti al concessionario mediante assegni circolari e carte Pagobancomat;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento unitario di cui all'art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 241/1997 può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario mediante negoziazione, salvo buon fine, di assegni circolari e di vaglia cambiari emessi dalla banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia di importo pari al saldo finale del modello di versamento emessi a favore del concessionario e recanti la clausola «non trasferibile».

2. Per le operazioni di versamento con negoziazione di assegni circolari o vaglia cambiari, il concessionario annota gli estremi del titolo nell'apposito spazio del modello di versamento.

3. Il concessionario riversa le somme corrispondenti agli importi riscossi tramite assegni circolari o vaglia cambiari con le modalità e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti; i versamenti effettuati tramite negoziazione di assegni circolari o vaglia cambiari sono evidenziati nell'ambito del flusso informativo trasmesso dal concessionario alla struttura di gestione.

4. Qualora la banca emittente segnali al concessionario che l'assegno negoziato o il vaglia cambiario non è pagabile, l'operazione di versamento è nulla e il concessionario comunica al contribuente che l'attestazione rilasciatagli non è valida.

5. Mensilmente il concessionario chiede attraverso la struttura di gestione il rimborso degli importi corrispondenti alle operazioni eventualmente risultate nulle; la struttura di gestione, a sua volta, ricostruisce l'importo di tali operazioni affluito a ciascun ente destinatario e lo comunica, in via telematica, al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione. Quest'ultima provvede a rimborsare il concessionario mediante ordinativo diretto tratto sul capitolo 3525, corrispondendo gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno dell'originario versamento del concessionario all'apposita contabilità speciale e quello della restituzione.

6. La struttura di gestione trasmette la comunicazione di cui al comma 5 anche agli enti interessati diversi dallo Stato, che versano all'entrata del bilancio statale gli importi delle operazioni nulle ad essi affluiti e rimborsati al concessionario dallo Stato, corrispondendo gli interessi, in misura pari tasso legale, per il periodo intercorrente fra il giorno dell'originario versamento del concessionario all'apposita contabilità speciale e quello della restituzione.

7. Le disposizioni contenute nel comma 6 si applicano anche per il rimborso delle somme relative a operazioni di versamento risultate nulle effettuate mediante delega ad una banca convenzionata.

Art. 2.

1. Il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 può essere effettuato mediante carta Pagobancomat presso gli sportelli del concessionario nei quali sono installati terminali elettronici idonei a consentire alla clientela di eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria; in tal caso il pagamento ha carattere definitivo. L'importo del pagamento eseguito con tale modalità deve essere pari al saldo finale del modello di versamento e non può eccedere quello autorizzato dalla banca emittente la carta al momento della richiesta di utilizzo. Il concessionario riversa l'importo corrispondente alle somme riscosse mediante carta Pagobancomat con le modalità e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1998

Il Ministro: VISCO

98A2279

DECRETO 17 marzo 1998.

Coefficienti di adeguamento ai fini delle determinazioni delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che stabilisce i criteri di determinazione dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c*-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, in forza del quale, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis*) del citato testo unico delle imposte sui redditi, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende noti, con proprio decreto, i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;

Vista la comunicazione con la quate l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 458, conseguite nel periodo di imposta 1997, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base dei coefficienti indicati nella tabella allegata al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

Anno di acquisto	Coefficiente	Anno di acquisto	Coefficiente
1997	1,0000	1972	11,3924
1996	1,0173	1971	12,0325
1995	1,0570	1970	12,6341
1994	1,1136	1969	13,2785
1993	1,1574	1968	13,6493
1992	1,2060	1967	13,8232
1991	1,2713	1966	14,0997
1990	1,3528	1965	14,3819
1989	1,4353	1964	15,0067
1988	1,5301	1963	15,8965
1987	1,6059	1962	17,0914
1986	1,6801	1961	17,9630
1985	1,7826	1960	18,4881
1984	1,9359	1959	18,9791
1983	2,1407	1958	18,8997
1982	2,4616	1957	19,8052
1981	2,8639	1956	20,1876
1980	3,3994	1955	21,1922
1979	4,1182	1954	21,7871
1978	4,7664	1953	22,3728
1977	5,3596	1952	22,8084
1976	6,3297	1951	23,7774
1975	7,3754	1950	26,0870
1974	8,6417	1949	25,7367
1973	10,3220	1948	26,1139
		1947	27,6494

98A2394

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 6 marzo 1998.

Integrazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il parere del Comitato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1997, con il quale è stato proposto lo schema di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi»;

Visto il decreto dirigenziale 6 luglio 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colline Lucchesi», ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel citato disciplinare di produzione è stato erroneamente omesso il testo dell'art. 3 relativo alla zona di produzione del vino «Colline Lucchesi»;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale omissione;

Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» è il seguente:

La zona di produzione del vino «Colline Lucchesi» si estende nei territori dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari.

Tale zona è così delimitata: partendo da nord presso il Serchio del paese di Sesto, scende a sud, segue per poco la strada comunale che allaccia quel paese alla strada provinciale sulla destra del Serchio, passa per Ponte a Moriano e prosegue fiancheggiando le colline di S. Michele di Moriano, S. Lorenzo, S. Quirico di Moriano e S. Arlascio fino a Villa Boccella. Da questa località il confine piega a ponente verso quota 65 e segue poi la strada che passa per villa Barsanti, sotto il seminario arcivescovile e volgendo a sud va in prossimità di villa Sardi per giungere sopra la quota 24 al trivio Tre Cancelli. Di qui la delimitazione segue per breve tratto la strada Lucca-Camaiore per deviare da questa nella via comunale pedecollinare che passa in località al Pino e che si ricongiunge alla strada di Lucca-Camaiore presso Ponte del Giglio e su questa prosegue per un tratto e cioè fino al bivio per la Fornace, quote 51 e 50 località Frantoio, villa Fonna, e per la strada che conduce a Mutigliano, presso quote 33 e 31 e Villa Orsetti; di qui la delimitazione segue la strada che passa presso quote 44 e 43 fino ad incontrare la strada che da Monte S. Quirico conduce a S. Alessio che segue per breve tratto, poi risale per la strada che da questo paese segue le colline passando sotto Corte Pistelli, sotto Villa Albertini, sotto Corte Buchignani, Boscherecci, Casa Santini, C. Lanizzi, sotto la fornace, quota 46 fino a poco prima di Ospedaletto. Da questa località con strada e sentieri, il confine volge a nord passando per quota 121, Vecoli, presso quota 337, presso le quote 354 e 324, del C. del Colle, presso quota 299 e poi la strada per Castagnori, dalla quale devia per comprendere una zona vitata di pregio, ma nella quale ritorna in breve per proseguire in essa sotto quota 198, C. Montecchio, presso quota 78, Cave e l'Osteria. Di qui con linea irregolare, che delimita il coltivato dal boschivo, si va sotto C. Sorbo, quota 400, quota 292, sopra Gugliano, C. Barsotti, sotto Molinaccio, rio della Spèsina e poi con linea retta sotto quota 188, Villa ed oltre per arriare presso quota 204 e di qui con linea quasi retta a Sesto di Moriano punto di partenza. Da Sesto, traversando il fiume Serchio col breve tratto dei terreni in golena e precisamente nei pressi del ponte ferroviario si passa dall'altra parte delle colline lucchesi dove la prima parte del confine settentrionale è una linea quasi retta che passa sotto quota 204, sopra le località Frantoio, sotto quota 348 sopra il colle di Matraia, C. Mivesto, quota 336 e sotto quota 282. Di qui la delimitazione segue la strada comunale che da Matraia conduce a Valgiano fino al bivio del cimitero, dove segue per strada secondaria presso quota 262 e una linea leggermente curva che passa sotto quota 530, sotto Campo Grande e sopra quota 385 raggiunge il confine con la provincia di Pistoia di fronte a Colle di Sotto. La linea di delimitazione segue poi il confine fra le due province, fino a poco dopo la fornace di laterizi (S.A.L.L.A.) proseguendo con la strda provinciale Lucca-Pescia fino all'incrocio delle Quattro Mura. Qui il confine, lasciata la strada provinciale di Lucca-Pescia, volge a sud seguendo la strada che si snoda parallelamente a rio Leccio costeggiando le colline conduce a Porcari, attraversa il paese per rientrare a quota 20 su strada secondaria che passa presso Palazzo Rossi, C.Matteoni, a levante di Villa Bottini; il confine segue il viale della villa stessa, taglia la via provinciale e con andamento che segue le pendici collinari entra per breve tratto nella strada Borgonuovo-Gragnano seguendo poi il corso del rio Ralla fino a sotto casa Maionchi; di qui volgendo a ponente sotto casa Cesaretti raggiunge a quota 30 la strada Borgonuovo-Camigliano e la segue fino a quota 55; discende poi e volge a ponente costeggiando le colline fino a quota 39 e da qui segue la strada che porta a Rimortoli proseguendo verso il nord per breve tratto lungo la carrozzabile Rimortoli-Segromigno fino a quota 41. Qui il confine segue l'andamento collinare sotto quota 38. Paradiso, la strada sotto quota 48 e che

prosegue per Marlia, costeggia il parco della Villa Reale e l'ingresso alla stessa e che prosegue per S. Pancrazio sotto casa Ballarano, la chiesa di S. Gemignano per ricongiungersi al punto di partenza di fronte a Sesto di Moriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A2245

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa produzione lavoro «Centro regionale di progettazione per il Piemonte», in Torino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizione previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Richiesto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Valutato che lo stesso non è pervenuto nei termini sanciti dal decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa produzione lavoro «Centro regionale di progettazione per il Piemonte» con sede in Torino, costituita per rogito notaio Giovanni Re in data 11 settembre 1972, rep. n. 39844, reg. imprese di Torino n. 1063/72, Tribunale di Torino, BUSC 2769/120835.

Torino, 11 marzo 1998

Il dirigente: ROSSI

98A2304

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in informatica;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, ove è stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformità a criteri generali determinati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o più decreti;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, «sono autorizzate - in via generale - le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che, nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo, le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'articolo 91 (Titolo X) relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in informatica - è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Art. 91 — Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutoraggio, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti, per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio.

Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono così ripartiti tra le aree disciplinari. Area dell'informatica (tabella *A*): 8 unità. Area della matematica (tabella *B*): 6 unità. Sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*): 2 unità. All'interno dell'area della matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre tre unità didatticbe debbono appartenere alla sottoarea dell'analisi matematica ed una unità deve appartenere alla sottoarea della logica matematica.

Sono inoltre obbligatori almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono cosi ripartiti tra le aree discipliari: Area dell'informatica (tabella *A*): 6 unità. Area della matematica (tabella *B*): 4 unità. Area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*): 2 unità. Gli insegnamenti obbligatori dell'area della matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea di analisi numerica, una unità didattica della sottoarea del calcolo delle probabilità e una unità didattica della sottoarea della ricerca operativa. Gli insegnamenti dell'area fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno un'unità della disciplina «fisica generale».

I restanti corsi di insegnamento per complessive 12 unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione, e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

Il corso di laurea si articola in orientamenti. Le strutture didattiche indicheranno annualmente le relative discipline caratterizzanti e ,gli insegnamenti complementari attivati corrispondenti di norma a otto unità didattiche.

Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazioni delle informazioni, economie e gestione delle imprese, ingegneria economico gestionale (tabella *D*).

Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. La scelta viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al quarto anno.

Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi, indicati annualmente dalle strutture didattiche, comprendenti insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle aree disciplinari della laurea in informatica; essi possono anche essere scelti tra altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

Inoltre, la struttura didattica competente potrà attivare, con motivata delibera, quali insegnamenti complementari, insegnamenti non compresi nelle aree disciplinari sottoindicate, ma appartenenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 12 unità didattiche. Per l'iscrizione al quarto anno, lo studente deve aver superato tutte le prove di valutazione relative agli insegnamenti del biennio propedeutico, compresa l'idoneità della lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Norme transitorie finali:

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

Tabella *A*

Area informatica: (K05B)

algoritmi e strutture dati
architettura degli elaboratori
basi di dati e sistemi informativi
fondamenti dell'informatica
informatica applicata
informatica generale
informatica teorica
ingegneria del software
intelligenza artificiale
interazione uomo-macchina
laboratorio di informatica
linguaggi di programmazione
metodi formali dell'informatica
programmazione
sistemi di elaborazione dell'informazione
sistemi operativi

Tabella *B*

Area della matematica:

sottoarea dell'algebra: (A01B)
- algebra
- algebra computazionale
- algebra lineare
- istituzioni di algebra superiore
- matematica discreta

sottoarea della logica matematica: (A01A)
- logica matematica
- teoria della ricorsività

sottoarea della geometria: (A01C)
- geometria
- geometria combinatoria
- istituzioni di geometria superiore
- matematica discreta

sottoarea dell'analisi matematica: (A02A)
- analisi matematica
- equazioni defferenziali
- istituzioni di analisi superiore

sottoarea della probabilità: (A02B)
- calcolo delle probabilità

calcolo delle probabilità e statistica matematica
statistica matematica
teoria dei giochi
teoria dell'affidabilità
teoria delle code
sottoarea dell'analisi numerica: (A04A)
analisi numerica
calcolo numerico
matematica computazionale
metodi di approssimazione
metodi numerici per la grafica
metodi numerici per l'ottimizzazione
sottorea della ricerca operativa: (A04B)
ottimizzazione combinatoria
programmazione matematica
ricerca operativa
teoria dei giochi
tecniche di simulazione

Tabella *C*

Area della fisica, elettronica e cibernetica:
sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica (B01B)
fisica generale (B01A)
elettronica (K01X)
sottoarea della cibernetica: (K05C)
apprendimento automatico
cibernetica
crittografia
elaborazioni di immagini
laboratorio di cibernetica
metodi per il ragionameto automatico
metodi per la rappresentazione della conoscenza
modelli dei sistemi percettivi
reti neurali
teoria dell'informazione

Tabella *D*

Area delle telecomunicazioni: (K03X)
algoritmi e circuiti per telecomunicazioni
comunicazioni con mezzi mobili
comunicazioni elettriche
comunicazioni ottiche
elaborazione e trasmissione delle immagini
elaborazione numerica dei segnali
reti di telecomunicazioni
sistemi a microonde per telecomunicazioni
sistemi di commutazione
sistemi di radiocomunicazione
sistemi di telecomunicazione
sistemi di telerilevamento
telematica
teoria dei segnali
teoria dell'informazione e codici
teoria e tecnica radar
teoria e tecniche del riconoscimento
trasmissione numerica

Area della bioingegneria elettronica (K06X)
automazione e organizzazione sanitaria
bioelettromagnetisino
bioelettronica
bioimmagini
bioingegneria
bioingegneria dei sistemi fisiologici
bioingegneria della riabilitazione e protesi
elaborazione di dati e segnali biomedici
elettronica biomedica
informatica medica
modelli di sistemi biologici
robotica antropomorfa
sistemi intelligenti naturali e artificiali
strumentazione biomedica
tecnologie biomediche

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione: (K05A)
basi di dati
calcolatori elettronici
fondamenti di informatica
impianti di elaborazione
informatica grafica
informatica medica
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
linguaggi e traduttori
reti di calcolatori
reti logiche
robotica

sistemi di elaborazione
sistemi informativi
sistemi per la progettazione automatica
teoria e tecniche di elaborazione della immagine

Area di economia e gestione delle imprese: (P02B)
analisi finanziaria (P02C)
economia e gestione delle imprese
economia e gestione delle imprese commerciali
economia e gestione delle imprese di servizi
economia e gestione delle imprese di trasporto
economia e gestione delle imprese industriali
economia e gestione delle imprese intenazionali
economia e gestione delle imprese turistiche
economia e tecnica della pubblicità
finanza aziendale (P02C)
gestione della produzione e dei materiali
marketing
marketing internazionale
strategie di impresa
tecnica industriale e commerciale

Area di ingegneria economico gestionale (I27X)
analisi dei sistemi finanziari
economia applicata all'ingegneria
economia dei sistemi industriali
economia del cambiamento tecnologico
economia ed organizzazione aziendale
economia ed organizzazione dei servizi
gestione aziendale
gestione dell'informazione aziendale
gestione dell'innovazione e dei progetti
marketing industriale
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo
sitemi di controllo di gestione
sistemi organizzativi
strategia e sistemi di pianificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 ottobre 1997

Il rettore: Cossu

98A2246

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (*in Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998), **coordinato con la legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1998 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Disposizioni in materia di sostegno al reddito

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, è prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

2. *Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge*

16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: *a)* i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; *b)* i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *a)* e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *b)*, per indennità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

3-bis. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 9, comma 25, lettera* c)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.*

4. La possibilità prevista dall'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'art. 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi.

6. *I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'art.* 9-octies *del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani è corrisposta una indennità aggiuntiva di L. 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo.*

7. All'art. 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: «una quota pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore al 70 per cento». *Al comma 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le parole: «stipulati entro il 15 ottobre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997».*

Art. 2.

Disposizioni in materia contributiva

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia *e del settore lapideo* è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali

dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternità nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.

3. All'art. 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: «gli addebiti contributivi» sono inserite le seguenti: «e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi».

4. La disposizione di cui all'art. 53, comma 6, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito *dovuto all'Istituto postelegrafonici* nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 3.

Integrazione del Fondo per l'occupazione

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

Disposizioni varie

1. *(Soppresso).*

2. *(Soppresso).*

3. All'art. 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «durata di quattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di tre mesi»;

b) al comma 4, lettera *b)*, le parole: «con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;» sono sostituite dalle seguenti: «con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;».

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A2305

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 11 febbraio 1998, n. 6232786.

Circolare per il credito peschereccio di esercizio agevolato.

Alla Federcoopesca
Alla Lega pesca
All'AGCI - Aicp
All'UNCI - Pesca
Alla Federpesca
All'API
All'Associazione bancaria italiana

1. *Premessa.*

La legge 28 agosto 1989, n. 302, ha disciplinato il credito peschereccio di esercizio, di durata fino a diciotto mesi, diretto al finanziamento dell'attività di pesca e di acquacoltura svolta dai soggetti abilitati all'esercizio della predetta attività.

L'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ha deregolamentato il credito peschereccio con riferimento sia ai tempi necessari per l'effettuazione delle operazioni sia alle modalità di erogazione, ha incluso nei finanziamenti oltre alle attività di pesca e all'acquacoltura anche quelle ad esse connesse e collaterali.

Con decreto interministeriale dell'11 marzo 1997 che ha modificato il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile del 12 marzo 1990, sono state emanate nuove modalità di attuazione della legge n. 302/1989 per rendere più flessibili e tempestive le procedure di erogazione delle operazioni agevolate, in merito alle quali si ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti.

2. *Soggetti beneficiari.*

L'agevolazione sul prestito di credito peschereccio di esercizio di cui alla legge n. 302/1989 è richiesta da imprese singole e associate, da cooperative e loro consorzi, che si propongono l'attività di pesca e allevamento, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici o di acquacoltura, nonché le attività connesse e collaterali a quelle sopra citate.

3. *Iniziative finanziabili a condizioni agevolate.*

Sono considerate finanziabili le attività volte al perseguimento delle seguenti finalità:

A) prioritarie:

1. manutenzione ordinaria e/o gestione dei motopescherecci adibiti alla pesca o asserviti agli impianti di acquacoltura, comprese quelle relative ai dispositivi e alle attrezzature di bordo;

2. manutenzione ordinaria e/o gestione degli impianti di allevamento, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici;

3. anticipazioni alle cooperative ed alle associazioni di produttori per i prodotti ittici conferiti dai soci;

B) non prioritarie:

le attività connesse e collaterali individuate, oltre che dall'art. 43, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385/1993, anche con delibera del 22 aprile 1995 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

4. *Condizioni e modalità del prestito.*

Il prestito è concesso entro i limiti fissati dall'art. 3 del decreto interministeriale dell'11 marzo 1997, di seguito indicati:

a) sino al 50% del fatturato dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente e comunque fino ad un massimo di lire 1.000 milioni;

b) sino al 30% dei ricavi indicati nel bilancio di previsione riferito al terzo anno di gestione a regime, se trattasi di imprese di recente costituzione, e comunque fino ad un massimo di lire 1.000 milioni.

Inoltre, il prestito non deve avere durata superiore a diciotto mesi e può essere perfezionato mediante sconto o rilascio di cambiale pesca, o nelle altre forme tecniche consentite dalle banche.

Per l'ammissibilità ai prestiti è necessario che i motopescherecci siano iscritti nel registro delle navi minori e dei galleggianti o nel registro delle matricole, che gli impianti siano in regola con la certificazione di agibilità e che i soci delle cooperative e delle associazioni dei produttori richiedenti le previste erogazioni siano regolarmente iscritti nei libri societari, ovvero nei libri previsti dalle norme di legge.

I beni oggetto dell'agevolazione non possono essere distolti dalla loro destinazione né alienati per l'intera durata del finanziamento, se non previo assenso del Ministero per le politiche agricole e della Banca.

Durante il periodo di validità del prestito non è consentito presentare altra domanda ai sensi della legge n. 302/1989 per le medesime o per altre finalità.

Nel primo semestre di ciascun anno sono esaminate, ed eventualmente ammesse all'agevolazione, le iniziative prioritarie di cui all'art. 2 del decreto 11 marzo 1997; nel semestre successivo sono prese in considerazione e, se del caso, sono ammesse all'agevolazione le iniziative connesse e collaterali — considerate non prioritarie — presentate nel primo semestre, che verranno istruite con priorità rispetto alle altre istanze presentate nel secondo semestre.

5. *Domanda.*

La richiesta di agevolazione è formulata dall'interessato o dal legale rappresentante, se persona giuridica, in conformità al modello allegato (allegato *A*) e presentata alla banca prescelta che ne trasmette successivamente la sola copia al Ministero per le politiche agricole.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) atto costitutivo e statuto vigente, per le società e le associazioni;

2) dichiarazione IVA dell'anno precedente la data della domanda e ultimo bilancio approvato, per le società; dichiarazione IVA per i soggetti singoli;

3) bilancio previsionale riferito al terzo anno di gestione a regime per le società di nuova costituzione;

4) dichiarazione o certificazione antimafia secondo la normativa vigente.

La banca verifica il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere all'agevolazione e predispone la relazione sulla validità economico-finanziaria dell'operazione, da trasmettere al Ministero entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

La banca ha facoltà di chiedere all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, ulteriori dati e notizie per la valutazione dell'istanza medesima, ovvero chiedere al Ministero una proroga di trenta giorni, per giustificati motivi, per l'invio della relazione. In tal caso la pratica sarà istruita entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Ultimata l'istruttoria, la banca trasmette al Ministero per le politiche agricole la relazione sulla validità economico-finanziaria dell'operazione, indicandone l'importo, la data di accensione del prestito, il tasso di riferimento applicato al momento della stipula del contratto (determinato ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994), la scadenza e le modalità di estinzione del prestito.

Nel determinare l'importo finanziabile la banca deve tener conto del fatturato, dichiarato dal richiedente ai fini fiscali nell'anno precedente la presentazione dell'istanza, nei limiti del 50% del medesimo e, comunque, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di lire. Nel fatturato si considerano i conferimenti in regime di non cessione per le cooperative e soci di cooperative, il volume d'affari o entrambe le voci.

Qualora il richiedente sia una società di recente costituzione, l'importo finanziabile non deve superare il 30% dei ricavi indicati nel bilancio di previsione riferito al terzo anno di gestione a regime e, comunque, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di lire.

6. *Liquidazione.*

L'importo dell'agevolazione, assegnata al momento della presentazione della domanda, è pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento medio, di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1997 e la rata calcolata al tasso agevolato.

Il tasso agevolato è pari al 40% del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno il tasso agevolato è pari al 30% di quello di riferimento. Ai valori così ottenuti si applica l'arrotondamento per eccesso della seconda cifra decimale allo zero o al cinque superiore.

Il tasso di riferimento medio è individuato nella media dei tassi relativi ai primi venti giorni del mese che precede il semestre di intervento, con l'arrotondamento della seconda cifra decimale allo zero o al cinque superiore:

a) 1°-20 dicembre, per il semestre gennaio-giugno;

b) 1°-20 giugno, per il semestre luglio-dicembre.

Considerato che il predetto importo non può superare quello calcolato al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, il Ministero, effettuata tale verifica, procederà alla liquidazione dell'intera agevolazione «assegnata», ovvero del minor importo dovuto.

La banca, con pari valuta di incasso, provvede a ridurre il debito in linea capitale, in misura pari all'entità dell'agevolazione, o ad utilizzare l'agevolazione medesima secondo la richiesta dell'interessato.

La banca, inoltre, in caso di anticipata estinzione parziale o totale del prestito, è obbligata a darne comunicazione al Ministero ed a recuperare — su incarico del Ministero stesso e con rivalsa di oneri — la quota di agevolazione non spettante.

L'ammontare delle rate e dell'agevolazione in forma attualizzata è calcolato applicando le formule previste dall'allegato al citato decreto 11 marzo 1997.

Per l'attualizzazione dell'agevolazione è preso in considerazione il periodo, riferito a mese, che comprende la rata di emissione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione stessa.

7. *Banche.*

Le banche possono erogare finanziamenti assistiti dalle agevolazioni previste dalla legge n. 302/1989, previa stipula di convenzione con il Ministero per le politiche agricole.

La presente circolare sostituisce la precedente emanata dal Ministero della marina mercantile in data 28 giugno 1990.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 75

ALLEGATO *A*

Alla Banca ....
....

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 ROMA

DOMANDA DI PRESTITO PESCHERECCIO D'ESERCIZIO AGEVOLATO
(legge 28 agosto 1989, n. 302)

I... sottoscritt...: .... codice fiscale ....
.... codice fiscale ....
.... codice fiscale ....
.... codice fiscale ....
nella qualità di .... (titolari/legale rappresentante) della .... (ditta o società) con sede legale in .... (via, città, c.a.p., provincia, tel.), partita IVA .... codice fiscale ...., abilitata ad esercitare l'attività di .... (indicare se trattasi di pesca o di acquacoltura, o specificare se trattasi di attività connessa o collaterale a quella di pesca o di acquacoltura),

Chied...

1. a codesta banca ...., la concessione di un prestito di lire ....000.000 (lire .... milioni), a tasso di riferimento, con scadenza a .... mesi, mediante utilizzo di cambiale pesca o altra forma tecnica, per l... seguent......finalità:

a) lire ....000.000 per la manutenzione ordinaria e/o gestione del m/p .... n. di matricola ...., - n. UE ...., adibito alla pesca ...., giusta licenza n. .... del ....;

b) lire ....000.000 per la manutenzione ordinaria e/o la gestione dell'impianto di allevamento, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici, ubicato nel comune di ...., località ...., la cui agibilità e stata certificata in data .... da ....;

c) lire ....000.000 per anticipazioni ai soci per i prodotti ittici conferiti;

d) lire ....000.000 per finalità connesse e collaterali all'attività di pesca ed acquacoltura;

2. a codesto Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, il concorso pubblico sul predetto prestito.

Dichiara...
(ai sensi dell'art. 137, comma 1, del D. Lgs. n. 385/1993 - legge bancaria)

1. che i dati sopra riportati sono veritieri;

2. che, ai fini fiscali, il volume d'affari, o il conferimento o entrambi, nell'anno .... è/sono stato/i di lire .... ;

3. che non sono in atto a carico della .... (ditta o società) procedure fallimentari o di concordato preventivo;

4. che il settore di attività riguarda prevalentemente I...l (1. pesca costiera; 2. pesca d'altura; 3. pesca oltre gli stretti; 4. acquacoltura);

5. che non sono state richieste, ottenute od in essere, allo stesso titolo altre agevolazioni pubbliche;

6. di essere proprietaria dei seguenti beni immobili e beni registrati: .... ;

7. che nelle iniziative di cui alla richiesta non sono comprese le spese relative al gasolio e/o ghiaccio.

Si impegna ......

a) a produrre tutta la documentazione necessaria per la definizione dell'istruttoria;

b) ad utilizzare le somme ricevute in prestito esclusivamente per le finalità di cui alla presente domanda e ad esibire idonea documentazione richiesta dalla banca;

c) a produrre alla banca, entro quindici giorni dalla scadenza, dichiarazione — ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — attestante l'ammontare del prestito che è stato destinato alle finalità di cui alla richiesta di agevolazione;

d) a restituire al Ministero, in caso di non corretto utilizzo delle somme ricevute, di estinzione anticipata del prestito, di alienazione o cambio di destinazione de beni oggetto del prestito, l'agevolazione non spettante maggiorata degli interessi, calcolati al doppio del tasso ufficiale di sconto, decorrenti dalla data di incasso dell'agevolazione a quella di effettiva restituzione;

e) a pagare alla banca, in caso di mancato o ritardato pagamento, l'importo della rata scaduta con la maggiorazione degli interessi moratori nella misura di......, dal giorno dell'eventuale inadempimento a quello dell'effettivo pagamento, oltre alle spese sostenute dalla banca per il recupero del credito;

f) a comunicare tempestivamente ogni modificazione delle notizie esposte nel presente modulo;

g) a riconoscere alla banca, in caso di mancata concessione dell'agevolazione pubblica, l'eventuale integrazione degli interessi per adeguarli al tasso di mercato.

Allegati.

1. Atto costitutivo e statuto vigente, per le società e le associazioni.

2. Dichiarazione IVA e ultimo bilancio approvato, per le società; dichiarazione IVA per i soggetti singoli.

3. Dichiarazione dei redditi.

4. Bilanci previsionali per le società di nuova costituzione.

5. Dichiarazione o certificazione antimafia.

Firma ....

98A2248

CIRCOLARE 7 gennaio 1998, n. 6025.

Decreto ministeriale del 23 maggio 1997 - Ulteriori modalità tecniche di attuazione del piano di razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante - Circolare esplicativa.

Alle capitanerie di porto

e, per conoscenza:

Alla Federpesca

All'A.C.G.I. Pesca

Alla Lega pesca

Alla Federcoopesca

All'Unci pesca

Al Comando generale delle capitanerie di porto

Con la presente circolare si intendono fornire ulteriori elementi e chiarimenti circa l'applicazione del piano in oggetto per risolvere alcuni dubbi e quesiti che sono stati esposti alla scrivente da diverse capitanerie di porto e dalle stesse associazioni professionali di categoria.

Sul piano metodologico i predetti aspetti verranno esplicitati e affrontati attraverso un breve commento con riferimento ai singoli articoli del decreto ministeriale del 23 maggio 1997.

Articolo 1.

L'adesione al piano dei componenti l'equipaggio non può essere separata da quella del proprietario o dell'armatore dell'unità abilitata alla pesca con le reti da posta derivante, così come definita all'art. 11, comma 10, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca. Infatti lo stesso art. 1 del decreto ministeriale 23 maggio 1997, recante le modalità di razionalizzazione e riconversione del settore, riporta testualmente che il piano volontario e relativo alle «unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante», comportando, questo, l'attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 28 aprile 1997 e della delibera CIPE del 23 aprile 1997.

Al componente l'equipaggio è consentito scegliere per l'ipotesi di riconversione o di buonuscita, qualunque sia la modalità di adesione al piano prescelta da parte di colui che ha la disponibilità e/o titolarità del bene.

Articolo 2 - comma 1.

L'indennità di attesa va commisurata all'effettivo periodo d'inattività di pesca con le reti da posta derivante, così come risulta dalle dichiarazioni che vengono rilasciate dagli interessati ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche e integrazioni. L'importo dell'indennità di attesa è di 918,23 ECU per mese o per frazione di mese.

Considerata la possibilità che possono assommarsi in capo allo stesso soggetto sia l'indennità prevista dal fermo temporaneo dell'attività di pesca che quella prevista dal decreto 23 maggio 1997, per il periodo di sovrapposizione, l'avente diritto dovrà optare per una sola delle due indennità in parola.

Per conseguire la corresponsione delle relative indennità il marittimo deve risultare effettivamente imbarcato su unità abilitata alla pesca con le reti da posta derivante alla data del 22 luglio 1996. Nel caso di inattività di pesca con reti da posta derivante dell'unità nell'anno 1996, al fine di individuare i componenti l'equipaggio aventi diritto all'indennità va considerata quale data di riferimento l'ultimo giorno della campagna di pesca, con le reti di cui sopra, effettuata nell'anno 1995 (termine che le competenti capitanerie rileveranno dal ruolino equipaggio).

Al lavoratore marittimo regolarmente imbarcato alla data del 22 luglio 1996 su un'imbarcazione abilitata all'uso delle reti da posta derivante il quale successivamente, anche dopo un periodo di inattività, risulta essere stato imbarcato su un motopesca abilitato ad altri sistemi spetta l'indennità per l'arco di tempo compreso tra la data di inizio del periodo di inattività (quale risulta essere dalla dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche e integrazioni) e la data di effettiva liquidazione dell'indennità di riconversione, fermo restando, per il 1996, il limite massimo di quattro mesi di indennità di attesa.

I componenti l'equipaggio che presentano l'istanza per la liquidazione dell'indennità di attesa sono tenuti a presentare contestualmente la domanda di riconversione o di buonuscita.

Ai fine di facilitare il calcolo dell'indennità di attesa, secondo la tabella prevista dall'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) 3699/93, si ritiene opportuno evidenziare due esempi relativi a imbarcazioni di 5 tsl e di 24 tsl utilizzando i parametri previsti per le imbarcazioni inferiori a 24 metri, il cui importo giornaliero del premio è di 4,52 ECU per ogni tonnellata, con la maggiorazione di un importo fisso di 20 ECU al giorno per le navi che, come le unità da pesca in esame, si classificano nell'intervallo compreso tra 0 e 25 tsl. Tenuto conto del valore dell'ECU di lire 1896,38 per i due esempi si ottiene la seguente indennità:

per l'unità di 5 tsl si ha un'indennità giornaliera = [(4,52*5tsl)+20] * 1896,38 = 80.785,79;

applicando la stessa procedura, per l'imbarcazione di 24 tsl si avrà una indennità giornaliera di lire 243.646,90.

Articolo 2 - comma 2.

Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate in regola con l'imposta di bollo. La documentazione allegata, in originale o in copia autenticata, può essere acclusa in carta semplice. In luogo degli originali può essere presentata un'autocertificazione di conformità, allegando alla stessa copia dei documenti, debitamente annullati e vistati dall'ufficio che riceve l'autodichiarazione.

Nel caso di unità gestite da cooperative armatrici la prevista documentazione commerciale (ad es. le fatture) intestata alle cooperative deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata congiuntamente dal legale rappresentante della cooperativa e dal proprietario, attestante che il prodotto conferito alla cooperativa stessa non è stato catturato con la rete da posta derivante dall'unità di cui l'interessato (cioè il richiedente) risulti proprietario.

Articolo 3 - comma 1.

I proprietari o le persone giuridiche che hanno la titolarità di più unità abilitate alla pesca con le reti da posta derivante possono accedere all'indennità di buonuscita per ogni imbarcazione che intendono ritirare dall'attività di pesca.

Il proprietario dell'unità che aderisce al piano di riconversione delle navi spadare può accedere, con diritto di priorità, ai benefici del premio di arresto definitivo delle attività di pesca secondo le modalità e le procedure stabilite dalla vigente disposizione comunitaria (reg. CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993) e nazionale (decreto ministeriale 14 novembre 1994, n. 611). Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di arresto definitivo dopo il 22 luglio 1996 l'interessato deve richiamare quest'ultima nella domanda di adesione al piano.

Le indennità di buonuscita o di riconversione previste rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* sono riconosciute per l'intero importo ed in eguale misura a tutte le unità che rientrano nell'intervallo di stazza riportato nelle tabelle stesse.

Articolo 3 - comma 3.

Nel caso di unità gestite da cooperative armatrici la documentazione idonea a dimostrare l'attività di pesca per almeno tre campagne negli anni 1991-95, in assenza di elementi di riconducibilità alla singola unità, potrà essere fornita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata congiuntamente dal legale rappresentante della cooperativa e dal proprietario dell'unità ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche e integrazioni.

Nell'ipotesi in cui un soggetto sia subentrato nella proprietà dell'imbarcazione in data recente, l'esercizio dell'attività di pesca viene documentato con riferimento all'attività svolta dai precedenti proprietari per mezzo dell'unità medesima. Qualora ciò non avvenga il predetto soggetto potrà, comunque, accedere all'indennità forfettaria di lire dieci milioni di cui all'art. 3, comma 5.

Deve ritenersi «documentazione idonea» quell'insieme di documenti rituali dai quali si evince l'esercizio dell'attività di pesca con le reti da posta derivante (licenza di pesca o autorizzazione provvisoria, ruolino equipaggio), nonché le fatture emesse per la vendita del pesce spada nei casi in cui la licenza contempli altri sistemi di pesca oltre quello con le reti da posta derivante.

Le unità iscritte nei compartimenti marittimi della Liguria per le quali sia dimostrata l'attività con reti da posta derivante nell'area geografica non compresa nella zona di tutela biologica di cui al decreto 22 maggio 1991, le tre campagne sono da riferirsi agli anni 1991-95. Il diverso periodo, 1986-90, è da applicarsi esclusivamente alle unità che dimostrino di avere esercitato l'attività nella zona di tutela biologica.

Articolo 3 - comma 6.

Agli armatori all'atto della consegna delle reti da posta derivante dovrà essere richiesta una dichiarazione dalla quale si evince che non si possiedono, per la stessa unità, altre reti derivanti oltre a quella consegnata all'autorità marittima. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche e integrazioni dinanzi all'autorità marittima medesima.

All'atto della presentazione della domanda di buonuscita per la cessazione definitiva dall'attività di pesca il proprietario deve consegnare la licenza di pesca unitamente alle reti.

All'atto della presentazione della domanda di riconversione il proprietario, unitamente alle reti, deve consegnare la licenza di pesca che sarà sostituita, a cura dell'ufficio marittimo competente, da una attestazione provvisoria.

La consegna delle reti alla capitaneria di porto può ritenersi soddisfatta mediante l'indicazione del luogo ove le reti stesse sono custodite e rese disponibili ai fini dell'apposizione dei sigilli.

In considerazione dello spirito di fondo del decreto, che tende alla dismissione e/o alla riconversione volontaria del massimo numero di navi spadare, nell'ipotesi in cui un'istanza non sia completa (ad esempio perché non corredata dal verbale di riconsegna delle reti), potrà essere regolarizzata tenendo in considerazione le eventuali giustificazioni addotte dal proprietario all'atto del completamento dell'istanza.

Articolo 4 - comma 1.

Ai membri dell'equipaggio che alla data del 22 luglio 1996 erano imbarcati e che siano stati successivamente posti in pensione per vecchiaia spetta, per il periodo compreso tra il 22 luglio del 1996 e la data di collocamento in pensione, una indennità di buonuscita o di riconversione commisurata ad annualità intere quale che sia la durata della frazione di anno.

Al membri dell'equipaggio imbarcati alla data del 22 luglio 1996, già in pensione per anzianità, spetta una indennità commisurata al periodo mancante al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia, fermo restando i limiti massimi previsti dal decreto, purché in regola con la normativa previdenziale.

Non si applica alcuna riduzione alle indennità ai membri dell'equipaggio nei casi in cui i proprietari rientrino nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 5.

Articolo - comma 1.

Al componente l'equipaggio delle unità ammesse a ritiro definitivo dovranno essere richieste oltre alle dichiarazioni previste, copia del ruolino equipaggio o del foglio matricolare, nonché la richiesta di cancellazione dal registro dei pescatori che le autorità marittime effettueranno alla emissione del provvedimento di liquidazione dell'indennità.

Articolo 5 - comma 2.

Al marittimo imbarcato alla data del 22 luglio 1996, già in pensione per anzianità spetta almeno l'indennità minima di 10.000 ECU, corrispondente ad una annualità. Al fini del calcolo delle indennità le frazioni di anno sono considerate pari ad una annualità. Il periodo massimo riconosciuto ai fini del calcolo delle indennità di buonuscita corrisponde a cinque annualità anche se al raggiungimento dell'età pensionabile manchi un periodo maggiore.

Per quanto concerne il periodo maggiore di cinque anni al pensionamento gli interessati percepiranno comunque l'importo massimo corrispondente agli anni di anzianità di imbarco.

Articolo 5 - comma 3.

Il numero degli anni di anzianità di imbarco, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, deve essere riferito al numero delle campagne ovvero delle stagioni di pesca del pesce spada con la rete derivante, e deve essere dichiarato ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6 - comma 1.

Al componente l'equipaggio cui viene riconosciuta l'indennità di riconversione deve provvedersi con un'apposita annotazione sui documenti personali (libretto di navigazione e foglio di ricognizione).

Con l'emanazione del decreto di riconoscimento dell'indennità di riconversione deve essere apposta sul libretto matricolare o sul foglio di ricognizione dei componenti l'equipaggio che si riconvertono verso altra attività, diversa dalla pesca con rete da posta derivante, oppure verso altro settore economico, la seguente locuzione per evitare un nuovo eventuale imbarco su dette unità: «Escluso l'imbarco su unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con reti da posta derivante».

Articolo 6 - comma 2.

A tal proposito si richiama quanto riportato all'art. 5, comma 2.

Articolo 6 - comma 3.

A tal proposito si richiama quanto riportato all'art. 5, comma 3.

Articolo 8 - comma 2.

A conclusione della fase istruttoria del procedimento i comandanti delle capitanerie di porto dovranno emettere un provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'indennità, che dovrà essere trasmesso al Ministero del tesoro e del bilancio - IGFOR - Ispettorato generale per il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, il quale successivamente provvederà direttamente all'erogazione mediante accreditamento sul conto corrente indicato dal beneficiario.

* *
*

Si pregano codeste capitanerie di dare diffusione alla presente circolare agli uffici dipendenti e al ceto peschereccio interessato.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 35

98A2249

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 8 gennaio 1998, n. **102530/100711V/CR.**

Direttiva sul procedimento per il rilascio del certificato di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni; direttive 83/189/CEE e 94/10/CEE.

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 94/10/CEE, recepita con l'art. 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - notifica 97/358/I;

Visto l'art. 20 del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, riguardante il procedimento di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nella rete pubblica nazionale di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Vista la nota della Commissione europea SG (96) D/9477/96/0552 del 5 novembre 1996, con la quale è stata avviata una procedura di infrazione per inosservanza della direttiva 83/189/CEE in riferimento all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e, di conseguenza, al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1994;

Considerato che l'art. 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come sostituito dal comma 6 dell'art. 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, stabilisce che le regole tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla commissione delle Comunità europee; che detta disposizione costituisce attuazione delle direttive comunitarie n. 83/189/CEE e n. 94/10/CEE e che prevale, sia per ragioni di gerarchia delle fonti sia per la diretta derivazione da direttive comunitarie aventi caratteristiche tali da renderle immediatamente efficaci nell'ordinamento italiano, sulle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, in particolare con riferimento all'entrata in vigore di quest'ultimo; che, quindi, le disposizioni confliggenti sono inefficaci;

Ritenuto, pertanto, che dal citato art. 9 della legge n. 317 del 1986, e successive modificazioni, discende il differimento degli effetti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1994 per un periodo di tre mesi dalla comunicazione alla commissione delle Comunità europee;

Ritenuto, inoltre, che, preso atto della suddetta inefficacia del decreto n. 395 del 1994, debbono essere impartite le istruzioni ai competenti uffici dell'amministrazione, ed in particolare all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, sul procedimento da seguire per la certificazione dell'omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni fino all'entrata in vigore del decreto sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395;

Ritenuto, infine, che alla presente circolare deve essere data la necessaria pubblicità per i terzi interessati dal procedimento di certificazione dell'omologazione sopra richiamato;

Alle amministrazioni indicate nelle premesse è impartita la seguente direttiva:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della direttiva 83/189/CEE, come sostituito dall'art. 9 della direttiva 94/10/CEE, la cui disposizione è stata recepitata dall'ordinamento italiano in forza dell'art. 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come sostituito dal comma 6 dell'art. 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, riguardante il rilascio del certificato di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nella rete pubblica nazionale di telecomunicazioni, deve ritenersi sospesa.

2. In attesa dell'entrata in vigore del decreto sostitutivo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1994:

a) l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione richiede che la domanda del certificato di omologazione sia presentata con l'indicazione delle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali alle quali l'apparato di rete è conforme e con l'impegno a sostenere le spese corrispondenti; richiede, altresì, che alla domanda siano allegati, se disponibili, il rapporto o i rapporti di prova redatti da laboratori accreditati nei Paesi dell'Unione europea nonché la ricevuta del pagamento dell'importo di lire seicentomila a titolo di rimborso delle spese amministrative per l'istruttoria;

b) nel caso in cui i rapporti di prova siano mancanti o incompleti, le verifiche tecniche sono eseguite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

c) l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della domanda, rilascia il certificato di omologazione o comunica i motivi del rigetto;

d) ogni apparato di rete omologato deve essere dotato di una marcatura contenente gli estremi del certificato di omologazione;

e) nel caso di cui al punto *b)*, gli oneri per la verifica tecnica sono sostenuti dal richiedente in base ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 19, comma quinto, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

La presente direttiva è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: MACCANICO

Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 108

98A2247

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento giuridico della Società internazionale di studi francescani, in Assisi

Con decreto ministeriale del 29 gennaio 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 febbraio 1998, al n. 74, alla Società internazionale di studi francescani, con sede in Assisi, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A2250

Approvazione del nuovo testo di statuto del Museo storico italiano della Guerra, in Rovereto

Con decreto ministeriale dell'8 gennaio 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 febbraio 1998, al n. 72, è stato approvato il nuovo statuto del Museo storico italiano della Guerra, con sede in Rovereto.

98A2251

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione «Abbatia Sancte Marie de Morimundo», in Morimondo

Con decreto ministeriale dell'8 gennaio 1998, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 febbraio 1998, al n. 71, è stato approvato il nuovo testo di statuto della Fondazione «Abbatia Sancte Marie de Morimundo», con sede in Morimondo (Milano).

98A2252

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione concessa alla «S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi» a gestire in regime di deposito franco impianti siti nel porto di Napoli.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1998 è stata revocata l'autorizzazione concessa alla «S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi» a gestire in regime di deposito franco gli impianti siti nel porto di Napoli,calata Villa del Popolo e molo Carmine.

98A2306

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11